

Dieci anni di protezione dei dati e la possibile evoluzione nel prossimo millennio

*Fiorenzo Conti Rossini**

I. Introduzione

II. Il sistema adottato dalla LPDP

1. In generale
2. Campo d'applicazione
3. Elaborazione dei dati personali
4. L'organo responsabile
5. L'autorità di vigilanza
6. Altri mezzi di protezione dei dati personali

III. La legge sulla protezione dei dati elaborati dalla polizia del 13 dicembre 1999 (LPDPpol)

IV. Le nuove frontiere della protezione dei dati

V. Raccomandazioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati

1. Liceità dell'elaborazione (art. 6 LPDP)
2. Trasmissione dati personali ad organi pubblici (art. 10 LPDP)
3. Trasmissione dati personali a persone private (art. 11 LPDP)
4. Trasmissione dati tramite l'Ufficio controllo abitanti e il Municipio (art. 12 LPDP)
5. Diritto di blocco (art. 13 LPDP)
6. Elaborazione senza riferimento a persone specifiche (art. 15 LPDP)

I. Introduzione

L'informatizzazione della società preoccupa la maggioranza dei giuristi, in quanto minaccia subdolamente le libertà individuali; essa eccita l'immaginario di altri per i cambiamenti che essa ha già portato alla società e a quelli che porterà ancora nella pratica e nella scienza del diritto, fino ad oggi, legati piuttosto alla tradizione¹.

In Svizzera, la protezione dei dati incomincia a suscitare discussioni nell'arena politica svizzera solo attorno agli anni '80, mentre in altri paesi europei (Svezia, 1973; Germania, 1970/78; Austria, 1978; Norvegia, 1978) il tema aveva già portato all'adozione di normative nazionali che regolamentavano la materia².

* Lic. iur., giurista responsabile del Servizio protezione dati.
Un ringraziamento particolare va all'avv. *Guido Santini*, direttore della Divisione degli interni, per la disponibilità dimostrata e i consigli dati durante la redazione dell'articolo

¹ *Xavier Linant de Bellefonds*, *L'informatique et le droit, Que sais-je?*, Presse Universitaires de France, 1981, pag. 3.

² *Xavier Linant de Bellefonds*, op. cit., pag. 61.

Agli albori della protezione dei dati il legislatore fu confrontato a quelle difficoltà che pone qualsiasi regolamentazione di materie che non sono supportate da precedenti esperienze.

Infatti, concetti quali "elaborazione di dati", "raccolta di dati", "archivio di dati" oppure la sola delimitazione della nozione di "dati personali" toccava un campo con il quale solo gli operatori del campo informatico avevano una certa confidenza. Lo sviluppo informatico ha portato tuttavia alla necessità di stabilire delle normative precise, sviluppando così il diritto dell'informatica³.

Al fine di armonizzare i concetti delle differenti legislazioni nazionali in materia di protezione dati, dopo lunghi anni di trattative, nell'autunno del 1980 i paesi membri dell'OCSE e del Consiglio d'Europa, si accordavano su delle convenzioni in materia di protezione dati, volte all'armonizzazione delle normative nazionali⁴.

I precitati atti si occupavano di uniformare alcuni principi, che le legislazioni dei paesi membri avrebbero dovuto rispettare, quali:

1. il principio della limitazione in materia di raccolta di dati personali;
2. il principio della qualità dei dati;
3. il principio della determinazione degli scopi della raccolta e dell'utilizzazione;
4. il principio della limitazione dell'utilizzazione;
5. il principio della garanzia della sicurezza dei dati raccolti;
6. il principio della trasparenza;
7. il principio della partecipazione individuale (diritto d'accesso);
8. il principio della responsabilità dell'operatore;
9. il principio al riconoscimento delle garanzie complementari (pubblicità, diritto d'accesso, diritto di rettifica, vie di ricorso).

Il Cantone Ticino, si è dotato di una propria legge in materia con l'adozione da parte del Gran Consiglio della *Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987* (LPDP), entrata in vigore il 5 luglio 1990.

Il Legislatore federale giungeva alla promulgazione di una legge in materia con l'adozione della *Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992* (LPD).

II. Il sistema adottato dalla LPDP

1. *In generale*

Il Cantone Ticino può essere considerato uno dei cantoni pionieri in materia di protezione dati. Infatti, la LPDP segue di pochi anni l'adozione da parte dei cantoni Neu-

³ Alain Chouraqui, *L'informatique au service du droit*, Collection SUP, Presse universitaires de France, 1974, pag. 15.

⁴ *Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel* du Conseil de l'Europe du 28.01.1981.

châtel⁵ e Ginevra⁶ di legislazioni in materia, ma precede comunque di qualche anno la LPD.

Con l'adozione della nuova Costituzione cantonale, la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva sono assurti a rango di diritti tutelati costituzionalmente⁷.

2. Campo d'applicazione

Giusta l'art. 2 LPDP, la legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati (art. 2 cpv. 1).

Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni e le altre corporazioni di diritto pubblico e istituti di diritto pubblico e i loro organi (art. 2 cpv. 2), nella misura in cui essi esercitano la loro attività come detentori del potere sovrano.

La LPDP è applicabile anche nei confronti di leggi speciali, se queste non danno delle garanzie minime in modo equivalente alla LPDP (art. 3 LPDP). Ciò significa che una legge speciale può derogare alla LPDP, unicamente qualora preveda, in materia di protezione dati, delle norme più restrittive.

Al campo di applicazione della LPDP sfuggono i dati elaborati dalla Polizia per i quali è stata promulgata una legge speciale⁸ che sarà prossimamente messa in vigore, unitamente alle modifiche alla LPDP di cui si tratterà in seguito.

Il campo di applicazione della LPDP è pertanto limitato ai soli dati elaborati nell'ambito dell'applicazione del diritto pubblico, non solo cantonale, ma anche federale da parte di organi cantonali (art. 37 LPD). Sono ovviamente escluse le elaborazioni di diritto privato alle quali si applica la legge federale.

3. Elaborazione dei dati personali

L'elaborazione di dati personali non può essere lasciata alla libera iniziativa dello Stato, ma deve essere convenientemente delimitata al fine di limitare al massimo i rischi di elaborazioni lesive della sfera privata.

Per quanto riguarda la creazione di banche di dati, la LPDP non sottomette la loro creazione ad alcuna autorizzazione, ma il legislatore ticinese ha preferito vincolare qualsiasi elaborazione dati ai seguenti requisiti:

- a) *esigenza di una base legale o la necessità di adempiere ad un compito legale* (art. 6 cpv. 1 LPDP)

⁵ Loi cantonale sur la protection de la personnalité du 14 décembre 1982.

⁶ Loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur du 17 décembre 1981.

⁷ Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 14 dicembre 1997, art. 8 cpv. 2 lett. d.

⁸ Legge sulla protezione dei dati elaborati dalla polizia (LPDPpol) del 13 dicembre 1999.

Se il trattamento in questione porta su dati personali particolarmente meritevoli di protezione (dati sensibili) la base legale richiesta deve essere esplicita oppure l'adempimento del compito legale lo deve esigere in modo perentorio (art. 6 cpv. 4 LPDP). In questo ambito, la Commissione cantonale per la protezione dei dati, chiamata a pronunciarsi sulla legalità di alcune elaborazioni di dati ha ritenuto che la base legale dell'elaborazione di dati in questione non può derivare da una legge generale, ma deve fare oggetto di una legge speciale⁹.

- b) *i dati elaborati devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito legale* (art. 6 cpv. 2 LPDP)

In questi termini, la raccolta dei dati è pertanto limitata unicamente a quei dati circoscritti dalla base legale e che servono effettivamente all'adempimento del compito. L'organo responsabile non può pertanto raccogliere e classificare dati che, per esempio, potrebbero avere ulteriori utilizzazioni, differenti da quelle previste dalla legge.

- c) *i dati personali possono essere elaborati unicamente per lo scopo previsto dalla legge o dal compito legale* (art. 6 cpv. 3 LPDP)

Nell'ambito dell'amministrazione pubblica, la costituzione di un archivio di dati, vincolato ad uno scopo determinato, costituisce un freno alla fame di informazioni degli altri uffici.

La limitazione del flusso di dati (art. 10 e segg. LPDP) risulta pertanto essere una diretta applicazione del principio dell'elaborazione conforme allo scopo. Infatti, l'organo responsabile, prima di dare seguito ad una richiesta di trasmissione dati deve accertare d'ufficio che la stessa sia compatibile con gli scopi per i quali i dati erano a suo tempo stati raccolti (art. 6 cpv.3 LPDP).

La Commissione cantonale per la protezione dei dati ha avuto modo di pronunciarsi sulla richiesta del Comune di C. di poter utilizzare i dati, concernenti gli appartamenti sfitti, raccolti dall'USTAT¹⁰, nell'ambito del censimento delle abitazioni e dei locali industriali e commerciali vuoti. I dati sarebbero stati utilizzati dal Comune al fine di costituire un registro degli appartamenti sfitti. La Commissione cantonale per la protezione dei dati ha ritenuto che la raccolta e la gestione di un registro degli appartamenti sfitti, non essendo contemplata nei compiti attribuiti direttamente dalla

⁹ In applicazione a questo principio, il legislatore ticinese ha promulgato la Legge sul registro dei tumori del 21 giugno 1994 (Commissione cantonale per la protezione dei dati, lettera del 4 febbraio 1994 alla Commissione speciale del Gran Consiglio in materia sanitaria), mentre attualmente sono in attesa di approvazione la Legge sul movimento della popolazione (Movpop) e la Legge concernente la banca dati movimento della popolazione (FU 46/2000 del 9 giugno 2000). Inoltre, in futuro è prevista la creazione di altri registri pubblici (il Registro sugli edifici e le abitazioni – detto REA; il Registro sulle industrie e le società – RIS) per i quali sarà necessario prevedere una base legale formale.

¹⁰ Ufficio di statistica.

LOC¹¹ al Comune, deve essere considerata alla stessa stregua di una competenza residua. Trattandosi, inoltre, di dati sensibili ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP, l'elaborazione in questione necessitava di una base legale formale, nel caso concreto l'adozione di un regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale¹².

- d) *l'organo responsabile che elabora i dati risponde dell'esattezza dei dati elaborati e della loro protezione* (art. 7 e 8 LPDP);
- e) *ogni archivio di dati personali deve essere notificato all'autorità di vigilanza* (art. 30 LPDP);
- f) *ogni archivio deve essere iscritto nel Registro centrale degli archivi di dati* (art. 20 LPDP)
- g) *l'organo responsabile deve tenere un proprio Registro* (art. 19 cpv. 1 LPDP);
- h) *le elaborazioni di dati personali sono sottoposte alla sorveglianza di un'autorità di vigilanza* (art. 30 LPDP).

Appare pertanto evidente che il legislatore ticinese, pur non volendo arrivare fino al punto di richiedere l'autorizzazione per le elaborazioni di dati personali e la costituzione di banche di dati, ha comunque voluto mantenere sulle stesse un certo controllo, garantendo nel contempo, per il tramite dell'iscrizione ad un registro, la trasparenza, nell'ambito del diritto pubblico, delle elaborazioni di dati personali.

4. *L'organo responsabile*

La LPDP definisce l'organo responsabile come l'organo che è competente ad elaborare i dati (art. 4 cpv. 5 LPDP). Tale competenza deriva esplicitamente da una legge, oppure, indirettamente dalla necessità di adempiere un compito legale (art. 6 e 8 LPDP). La pratica tuttavia ha voluto distinguere un altro tipo di organo, detto organo partecipante, che tuttavia gode di competenze limitate nell'elaborazione dei dati rispetto all'organo responsabile. Infatti, il Regolamento di applicazione della LPDP, definisce l'organo responsabile ai sensi dell'art. 4 cpv. 5 LPDP come l'autorità amministrativa, iscritta nel registro centrale e che decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, ne assicura il controllo come pure la gestione (art. 3 cpv. 1 LPDP), mentre l'organo partecipante risulta essere l'unità amministrativa che ha il diritto di trattare i dati in modo autonomo, ma che non ha la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell'archivio (art. 3 cpv. 2 LPDP).

Con modifica del 13 dicembre 1999, il legislatore ha ritenuto opportuno inserire questa distinzione tra organo responsabile e organo partecipante nella legge (nuovo testo art. 4 cpv. 5 e 6 LPDP).

¹¹ Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

¹² Lettera 20 ottobre 1999 n. 994/1410.


5. *L'autorità di vigilanza*

Al fine di assicurare un'applicazione corretta delle normative legali, il legislatore ha previsto l'istituzione di un organo di vigilanza sull'attività degli organi responsabili. Orbene, nella concezione della LPDP, tenuto conto che essa appartiene alle prime realizzazioni di leggi in materia di protezione dati e che la protezione dei dati richiede dei nuovi strumenti, il legislatore ha creato un'istituzione nuova, senza ricorrere a strutture già esistenti ciò che avrebbe impedito sicuramente l'esercizio di un controllo efficace e rispettoso della sfera privata.

L'istituzionalizzazione di una Commissione di controllo, composta in maggioranza di persone estranee all'amministrazione, appare garantire una maggiore indipendenza di giudizio.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 30 LPDP), composta da un Presidente e da quattro membri (art. 30 cpv. 1 LPDP), vigila sulle elaborazioni degli organi del Cantone, degli Istituti cantonali di diritto pubblico e delle altre Corporazioni di diritto pubblico, nonché delle persone e delle organizzazioni private qualora siano loro demandati compiti pubblici (art. 30 cpv. 2 LPDP).

La vigilanza sulle elaborazioni di dati può essere pertanto schematizzata nel seguente modo:



Tuttavia, la Commissione, quale autorità di vigilanza, si è rivelata una struttura che difficilmente riusciva a realizzare un controllo adeguato sul territorio.

In questo senso si è resa necessaria una modifica della struttura dell'autorità di vigilanza. Infatti, nel corso degli anni '90 alcuni Cantoni (ZH, BL, LU) e il legislatore federale

hanno ritenuto che la vigilanza sulle elaborazioni di dati fosse meglio realizzata se affidata ad una sola persona, istituzionalizzando il Responsabile alla protezione dei dati¹³.


Il Responsabile alla protezione dei dati risulta perciò essere una figura centrale e mediatrice tra l'amministrazione e le persone interessate.

La modifica della LPDP del 13 dicembre 1999 modifica gli articoli 30 e seguenti della legge in questo senso.

Il Responsabile alla protezione dei dati assume l'autonomia di un vero e proprio mediatore¹⁴, senza tuttavia assurgere al ruolo di vero e proprio magistrato indipendente.

Secondo il nuovo sistema, il Responsabile alla protezione dei dati assume tutte quelle competenze di vigilanza che erano di competenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati, mentre quest'ultima assume il ruolo di autorità di ricorso e autorità consultiva per il Consiglio di Stato.

Di conseguenza, i conflitti interni all'amministrazione tra organi dell'amministrazione, enti autonomi o locali e il Responsabile alla protezione dei dati, sono risolti dal Consiglio di Stato che si avvale di regola del parere consultivo della Commissione¹⁵. Per quanto riguarda poi i conflitti tra la persona interessata e l'organo che elabora i dati, essi sono mediati dal Responsabile alla protezione dei dati. Se la mediazione non dà risultato la persona interessata può chiamare in giudizio l'amministrazione davanti alla Commissione che decide analogamente ad un tribunale amministrativo (art. 35 modificato). Contro la decisione della Commissione, la persona interessata può ancora ricorrere al Tribunale federale per violazione dei suoi diritti costituzionali.



¹³ Datenschutzbeauftragter, Préposé à la protection des données.

¹⁴ Ombudsman; cfr. Rapporto della Commissione della legislazione del 19 novembre 1999 pag. 8.

¹⁵ Art. 30b cpv. 3; cfr. Rapporto della Commissione della legislazione ad art. 30 pag. 9.

6. Altri mezzi di protezione dei dati personali

Porre delle condizioni per l'elaborazione dei dati e assicurare il rispetto delle condizioni legali per il tramite di un organo di controllo non è ancora sufficiente al fine di garantire il rispetto della sfera privata. Il legislatore ticinese, ispirandosi largamente alla precipitata Convenzione del Consiglio d'Europa¹⁶, ha regolamentato nella legge i diritti che permettono alla persona interessata di difendersi dalle elaborazioni illecite di dati personali. La LPDP riconosce alla persona interessata i seguenti diritti:

- a) Diritto alla consultazione (art. 22 LPDP)
- b) Diritto all'informazione (art. 23 LPDP)
- c) Diritto di rettifica (art. 25 LPDP)
- d) Diritto di esigere l'interruzione di un'elaborazione illecita (art. 26 LPDP)
- e) Diritto di blocco (art. 13 LPDP)

Oltre a questi diritti, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 stabilisce che la legislazione interna dei paesi firmatari l'accordo preveda pure delle misure appropriate contro le violazioni delle disposizioni in materia di protezione dati¹⁷.

Il legislatore del 1987, ritenendo forse che le violazioni alle disposizioni in materia di protezione dati potessero essere sufficientemente perseguite per il tramite delle leggi nell'ambito delle quali veniva applicata la LPDP, non aveva previsto delle specifiche sanzioni.

Durante l'applicazione dal 1990 a oggi ci si è però resi conto che le altre leggi ben difficilmente aiutavano a sopperire a questa lacuna, per cui con la modifica del 1999, al Responsabile alla protezione dei dati si è concessa la facoltà di punire le violazioni alla legislazione in materia di protezione dati con una multa amministrativa (art. 32 LPDP 1999).

III. La legge sulla protezione dei dati elaborati dalla polizia del 13 dicembre 1999 (LPDPpol)

Come già accennato sopra i dati elaborati dalla polizia sfuggono al campo di applicazione della LPDP (art. 5 LPDP).

Il legislatore del 1987 aveva riconosciuto che la Polizia aveva delle esigenze particolari che impongono talora gran riserbo, e anzi una chiusura di determinate informazioni verso l'esterno¹⁸, senza tuttavia escluderli da qualsiasi controllo. Inoltre, i dati elaborati dalla Polizia devono essere considerati un'elaborazione speciale sottesa in definitiva all'identificazione dei colpevoli e alla repressione dei reati, per cui occorre determinare

¹⁶ Cfr. supra ad nota 4.

¹⁷ Art. 10 della Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe du 28.01.1981.

¹⁸ Cfr. Messaggio 2 ottobre 1985 del Consiglio di Stato n. 2975, ad art. 5.

delle regole particolari che permettano da una parte di garantire la protezione del cittadino e dall'altra di proteggere e assicurare le indagini e l'ordine pubblico¹⁹.

La LPDPPol colma così una lacuna e crea ulteriori garanzie formali di trasparenza e di controllo per il cittadino. Essa si regge su un sottile equilibrio tra interessi, quali l'interesse di ogni persona a tutelare la propria sfera privata e a potersi opporre validamente a ingerenze e ad usi non giustificati di informazioni che la concernono, da una parte e, dall'altra, il dovere dello Stato di poter disporre di informazioni utili a tutelare gli interessi pubblici e gli interessi di terze persone²⁰.

Ciò implica che alcuni principi enunciati nella LPDP, sia in materia di elaborazione dei dati che di diritti della persona interessata, soffrano di alcune eccezioni e condizioni che si giustificano con l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico.

In particolare, se le esigenze di servizio lo richiedono la polizia può derogare al principio della raccolta dei dati presso la persona interessata (art. 7 LPDPPol). Inoltre, il diritto di accesso della persona interessata può essere esercitato solo indirettamente, con l'esclusione di una consultazione diretta delle informazioni contenute negli archivi della polizia (art. 22, 23, 24 LPDPPol).

Tuttavia, se, da una parte, la legge limita l'esercizio dei diritti della persona interessata, dall'altra, rafforza le garanzie del cittadino, attribuendogli la facoltà di denunciare al Responsabile alla protezione dei dati le elaborazioni illecite (art. 30 LPDPPol).

IV. Le nuove frontiere della protezione dei dati

L'informazione e la comunicazione sono una realtà essenziale di questa fine secolo, dove la società dell'informazione è oramai divenuta una realtà, in quanto esse devono essere considerate degli strumenti di potere. Secondo la concezione in uso, le attività dello Stato sono sottoposte, da una parte, al principio del segreto e della non trasparenza, mentre dall'altra lo stesso Stato si preoccupa di raccogliere il maggior numero di informazioni sui suoi amministrati.

Tuttavia, oggi si può affermare che questa concezione incomincia ad essere abbandonata, facendo sì che l'amministrazione diventi vieppiù trasparente, mentre agli amministrati è stato riconosciuto, almeno per quanto riguarda gli Stati a regime democratico, il diritto al rispetto della sfera privata. La libertà di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi e il diritto alla protezione dei dati sono due aspetti che caratterizzano uno Stato democratico e contribuiscono al riavvicinamento dello Stato ai cittadini.

In Svizzera, se, da una parte, il diritto alla riservatezza è largamente riconosciuto, dall'altra lo stesso non si può dire del principio della trasparenza che in Svizzera sta muo-

¹⁹ Art. 30b cpv. 3; cfr. Rapporto della Commissione della legislazione ad art. 30 pag. 9.

²⁰ Rapporto della Commissione della legislazione del 19 novembre 1999 n. 4861.

vendo i suoi primi passi. Solo il Cantone di Berna si è dotato di una legge in materia²¹, mentre la Confederazione, come pure altri Cantoni stanno preparando una legge. In questa situazione di novità, l'accesso ai documenti ufficiali e il diritto alla riservatezza dei dati possono sembrare contraddittori e portare a delle tensioni. Occorre pertanto costruire un equilibrio tra i due diritti, fundamentalmente paralleli. Il legislatore dovrà valutare di caso in caso, come peraltro ha già fatto nella LPDPol, se l'interesse alla trasparenza prevale sull'interesse alla protezione della sfera privata o se il mantenimento del segreto si oppone alla divulgazione di informazioni. Questi due diritti non sono assoluti e, pertanto, si impone la necessità di operare una verifica, attraverso una ponderazione di interessi, se i vantaggi offerti da uno di questi prevalga gli inconvenienti e i rischi che sono legati all'altro.

V. Raccomandazioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati

1. Liceità dell'elaborazione (art. 6 LPDP)

1.1. Raccolta dati personali nella procedura di naturalizzazione

Il Comune di V., nell'ambito della procedura di naturalizzazione chiedeva ai candidati una dichiarazione d'impegno a trasmettere dati sulla propria persona e un'autorizzazione per il Municipio a pubblicare tali dati davanti al Consiglio comunale. Secondo la Commissione cantonale per la protezione dei dati, l'art. 6 LPDP, giusta il quale dati personali possono essere elaborati²² qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale, deve essere interpretato in senso restrittivo, in considerazione del fatto che l'art. 1 RLCCit prevede già una lista esaustiva che l'interessato deve produrre unitamente al formulario ufficiale, per cui la richiesta di ulteriori documenti, risulta essere illegale. Per quanto riguarda poi la pubblicazione dei dati personali contenuti nell'incarto davanti al Consiglio comunale, la Commissione per la protezione dei dati ha appurato che compete solo al Municipio di esperire le indagini previste dalla procedura di naturalizzazione (art. 34 cpv. 4 LCCit e 4, 5, 6 RLCCit), concluse le quali il Municipio può sottoporre con messaggio la domanda all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio comunale (art. 4 RLCCit.). Nel Messaggio il Municipio potrà indicare unicamente se il candidato è integrato nella comunità ticinese e idoneo alla concessione della cittadinanza²³.

²¹ Informationsgesetz von 2.11.1993.

²² Elaborazione dati cfr. art. 4 cpv. 3 LPDP.

²³ Raccomandazione 25 giugno 1999 n. 994/0706 in re V.

1.2. Raccolta dati da parte delle Delegazioni tutorie

La Commissione cantonale per la protezione dei dati ha esaminato il caso delle richieste di informazioni delle Delegazioni tutorie alla Polizia, giungendo alla conclusione che quest'ultima, in generale, può rilasciare a terzi, se esiste una base legale oppure se il compito legale del richiedente lo esige, unicamente informazioni relative a inchieste in corso. Per quanto riguarda, invece, *le altre informazioni* (UEF per quanto riguarda eventuali esecuzioni in corso, ACC per la tassazione ecc.), esse devono essere richieste direttamente alla fonte presso gli organi responsabili competenti²⁴.

1.3. Monitoraggio con telecamera dei posteggi destinati a veicoli elettrici

Il Comune di M. desidera monitorare l'occupazione e necessità di posteggi per veicoli elettrici tramite video sorveglianza. La Commissione cantonale per la protezione dei dati ha ritenuto che la video sorveglianza sia comunque lesiva della sfera privata e che lo stesso risultato può essere raggiunto in particolare con un questionario presso i possessori di veicoli elettrici. Tuttavia, qualora l'uso della telecamera si rivelasse indispensabile a causa dell'impossibilità di realizzazione dell'indagine con altri mezzi, il Comune deve affiggere un cartello con l'indicazione che i posteggi sono sottoposti a video sorveglianza²⁵.

2. Trasmissione dati personali ad organi pubblici (art. 10 LPDP)

2.1. Trasmissione dei dati relativi alle residenze secondarie dai Comuni agli Enti turistici

Gli Enti turistici sono considerati corporazioni di diritto pubblico (art. 41 e 52 Legge sul turismo del 19 novembre 1970), mentre i dati relativi alle residenze secondarie sono dati sensibili ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP. Questi ultimi possono essere trasmessi unicamente se l'organo responsabile vi è obbligato dalla legge (art. 10 lett. a) LPDP) oppure quando l'organo che riceve i dati personali prova che essi sono necessari all'adempimento dei suoi compiti legali (art. 10 lett. b) LPDP). Inoltre, trattandosi di dati sensibili in possesso del Comune, il Municipio (art. 12 cpv. 2 e 3 LPDP) dovrà emettere una decisione formale.

In particolare, giusta l'art. 18 cpv. 1 del Regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese dell'11 dicembre 1990, gli Uffici controllo abitanti sono tenuti, entro 30 giorni, a dare comunicazione dei cambiamenti intervenuti nel catalogo agli organi pubblici e enti interessati, secondo la lista stabilita dal precitato articolo, tra i quali figura anche l'ente turistico locale²⁶.

²⁴ Raccomandazione 10.01.1997 n.964/6.

²⁵ Raccomandazione 25.08 1998 n. 984/0308 in re M.

²⁶ Circolare 14.101999, n. 994/0510; la nuova legge sul turismo, entrata in vigore il 1° gen-

Inoltre, tra i compiti che competono all'Ente turistico locale figura quello di procedere all'incasso della tassa di soggiorno e di promovimento turistico (art. 23 LTur). A questo scopo, l'Ente in questione può provvedere ad allestire un catalogo delle persone soggette al pagamento delle tasse in questione, per cui necessita dei dati relativi alle residenze secondarie, che solo il Comune, situato nel proprio comprensorio giurisdizionale, potrà fornirgli²⁷.

2.2. Trasmissione alla Parrocchia dei dati fiscali concernenti i cittadini residenti nel Comune per il prelievo dell'imposta parrocchiale

La Parrocchia e per essa il Consiglio parrocchiale, ha diritto (art. 273 LT), previa stipulazione di una convenzione (art. 16 cpv. 1 LPDP e 10 e 11 RLPDP) tra il Comune e la Parrocchia ad ottenere i dati anche fiscali dei cittadini residenti. La Convenzione dovrà prevedere una clausola che preveda espressamente la sottomissione del Consiglio parrocchiale al segreto d'ufficio²⁸.

2.3. Trasmissione di dati fiscali alla Delegazione tributaria

L'art. 181 LT regola esplicitamente le competenze della Delegazione tributaria, che nelle sue funzioni coadiuva l'autorità cantonale di tassazione (cfr. cpv. 2). I membri della Delegazione tributaria sottostanno al segreto d'ufficio sancito dall'art. 181 cpv. 3 LT. Pertanto i membri della Delegazione tributaria sono autorizzati per legge a ricevere le informazioni fiscali delle persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Comune, informazioni queste, comunque necessarie allo svolgimento del compito legale attribuitogli. A questo scopo, le Delegazioni tributarie si incontrano con l'autorità cantonale di tassazione²⁹.

2.4. Trasmissione di dati fiscali alla Commissione della gestione

Circa la trasmissione di dati personali fiscali alla Commissione della gestione, le competenze di quest'ultima sono elencate in modo esaustivo all'art. 172 LOC. Sulla base dei cpv. 2 e 3 lett. b) dello stesso articolo e con specifico rimando all'art. 105 cpv. 2 LOC, la visione degli atti fiscali delle persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Comune non rientra nelle competenze della Commissione della gestione.

Ne discenda pertanto che anche ai membri di detta Commissione è preclusa la visione degli atti fiscali concernenti le singole persone. D'altro canto nei compiti della Commissione della gestione figura unicamente il controllo delle entrate³⁰.

naio 2000, prevede all'art. 6 che gli enti turistici sono delle corporazioni di diritto pubblico.

²⁷ Raccomandazione 14.10.1999 n. 994/0510.

²⁸ Decisione del dipartimento delle istituzioni 22 luglio 1992 n. 45 in re A.

²⁹ Raccomandazioni 29.01.1999 n. 984/3010.

³⁰ Cfr. *E. Ratti*, *Il Comune*, vol. II, pag. 300.

Nell'ambito di questa verifica, la Commissione della gestione può controllare l'evoluzione del gettito fiscale nel suo insieme³¹, sulla base dei dati forniti dal Municipio. Non è invece autorizzata a verificare nel dettaglio i dati dei singoli contribuenti. La Commissione della gestione può verificare la corretta gestione delle pratiche amministrative relative alle imposte comunali (emissione tassazioni e incasso) sulla base dei documenti riassuntivi.

Eccezionalmente, possono essere verificate anche singole partite fiscali, senza necessariamente conoscere le generalità dei titolari. Solo in presenza di circostanze del tutto particolari, è ipotizzabile che la Commissione della gestione prenda visione degli atti concernenti il singolo contribuente. In questi casi, evidentemente i commissari sono legati ad un rigoroso rispetto dell'obbligo di discrezione (art. 172 LOC)³².

2.5. Collegamenti "on-line"

Per i collegamenti "on line" di uffici dell'amministrazione con l'archivio dei detentori di veicoli a motore occorre applicare una pratica restrittiva, in quanti essi devono essere trattati alla stessa stregua di trasmissioni di dati. Ciò vale a dire che tali collegamenti sono giustificati unicamente qualora esista un interesse pubblico preponderante oppure se vi è una base legale che autorizza l'ufficio utente all'accesso a tali dati³³.

3. Trasmissione dati personali a persone private (art. 11 LPDP)

3.1. Trasmissione indirizzi dei cittadini svizzeri residenti all'estero

Il contenuto del catalogo elettorale è regolamentato dall'art. 2 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998. Il catalogo elettorale è pubblico (art. 6 cpv. 3 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998).

Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPDP i dati contenuti in pubblicazioni ufficiali possono essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione. Ne discende pertanto che la pubblicazione dell'indirizzo dei residenti all'estero nel catalogo elettorale, in quanto non compreso nella lista esaustiva del precitato art. 2 cpv. 2 del regolamento, non è permessa, e come tale non può nemmeno essere trasmesso a quei cittadini che ne facessero richiesta unitamente all'elenco elettorale³⁴.

³¹ Emissione, incassi, procedure esecutive, ecc.

³² Raccomandazioni 29.01.1999 n. 984/3010.

³³ Parere 14.09.1998 n. 984/0209.

³⁴ Raccomandazioni 02.02.1995 n. 944/27; Parere 23.01.1998 n. 974/1712 e 07.07.2000 n. 004/0906.

3.2. Rilascio estratti da parte dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile

La Commissione cantonale per la protezione dei dati, valutati gli opposti interessi in gioco, ha considerato che giusta l'art. 29 cpv. 3 OSC solo l'Ufficiale dello stato civile rilascia gli estratti relativi alle iscrizioni fatte nei registri, in ossequio degli art. 29 cpv. 2 e 138 cpv. 2 OSC. Per contro, l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, pur avendo delle funzioni di controllo sugli Ufficiali di stato civile non può essere considerato un organo responsabile o quantomeno un organo cooperante. Pertanto esso non è abilitato a rilasciare estratti³⁵.

4. *Trasmissione dati tramite l'Ufficio controllo abitanti e il Municipio* **(art. 12 LPDP)**

4.1. Ricerche genealogiche

La ricerca genealogica dei membri della propria famiglia è lecita se non tocca dati sensibili ed è limitata ai dati enumerati all'art. 12 cpv. 1 LPDP e ai dati contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a tutti³⁶.

4.2. Trasmissione dati personali a persone o organizzazioni che esercitano un'attività privata di investigazione

La Commissione cantonale per la protezione dei dati, al fine di giungere ad una corretta ed uniforme applicazione della legge su tutto il territorio cantonale, ha stabilito, per le trasmissioni di dati ad agenzie o persone che esercitano delle attività di sorveglianza private nell'ambito dell'applicazione dell'art. 12 LPDP, i seguenti principi³⁷:

1. Divieto di trasmissione di dati personali in forma sistematica alle agenzie e alle persone che esercitano un'attività privata di sorveglianza.
In particolare, devono essere considerate richieste sistematiche di dati personali, le richieste singole di dati personali ripetute frequentemente nel tempo.
2. Il segreto professionale non può essere opposto alla richiesta di dimostrare il legittimo interesse richiesto dall'art. 12 cpv. 1 LPDP.
3. Possono essere rilasciati unicamente i dati enunciati nella lista esaustiva dell'art. 12 cpv. 1 LPDP, mentre quelli di cui all'art. 12 cpv. 3 LPDP, possono essere trasmessi unicamente quando l'interesse particolarmente meritevole di tutela è inequivocabilmente dimostrato.
4. In caso di richieste dubbie oppure di richieste che per la loro quantità nel tempo potrebbero essere considerate alla stessa stregua di quelle sistematiche, occorre darne comunicazione al Servizio protezione dati, il quale rilascerà un preavviso circa l'opportunità della trasmissione di dati.

³⁵ Rapporto di segnalazione 09.09.1997 n. 974/1606.

³⁶ Art. 11 cpv. 2 LPDP; Parere 23.01.1998 n. 974/0912.

³⁷ Circolare 03.02.1995.

4.3. Trasmissione dati ad aziende pubbliche

Le aziende, anche se di diritto pubblico, che esercitano un'attività commerciale e di lucro devono essere parificate alle società commerciali di diritto privato.

La trasmissione ad esse di dati personali non adempie ai requisiti dell'art. 12 cpv. 2 LPDP, giusta il quale i dati relativi al nome, cognome, indirizzo, sesso, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo d'origine e la data di nascita di una singola persona (art. 12 cpv. 1 LPDP), possono essere trasmessi in ordine sistematico unicamente con decisione municipale se risulta che gli stessi saranno utilizzati per scopi ideali.

Tuttavia, in ragione dell'importanza che possono assumere a livello regionale certe aziende pubbliche, i singoli Municipi, nell'ambito della propria autonomia, qualora ritengano che vi siano degli interessi pubblici in gioco, potranno farsi consegnare il materiale già affrancato dalla richiedente, provvedendo all'applicazione in proprio del necessario indirizzo e alla spedizione, fatturando nel contempo all'interessata le spese per il lavoro eseguito³⁸.

4.4. Classi di età/società senza scopo di lucro

La Commissione cantonale per la protezione dei dati, onde assicurare un'applicazione uniforme dell'art. 12 cpv. 2 LPDP ha emanato le seguenti direttive da applicare nei casi di richieste di indirizzi sistematici da parte di società senza scopo di lucro³⁹:

1. Il rilascio di liste di dati personali a società senza scopo di lucro deve essere effettuato unicamente se esse sono conosciute e attive nell'ambito comunale.
2. La decisione municipale relativa dovrà menzionare che i dati potranno essere utilizzati unicamente per lo scopo per il quale sono stati richiesti e che per ogni sua modifica dovrà essere inoltrata una nuova domanda. Il Municipio può pure prevedere una pena convenzionale.
3. Per le altre società senza scopo di lucro i cui organi sono sconosciuti, al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati, i Municipi devono farsi consegnare il materiale da inviare affrancato. In seguito, essi procederanno all'applicazione delle etichette e alla spedizione, fatturando nel contempo ai richiedenti un equo importo per il lavoro svolto.

5. Diritto di blocco (art. 13 LPDP)

L'art. 104 cpv. 5 LCStr prevede l'obbligo per i Cantoni di comunicare il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori, se il richiedente rende verosimile un interesse legittimo. Il precitato articolo copre una fattispecie ben specifica, vale a dire quella di

³⁸ Circolari 23.01.1992 in re G., 30.01.1992 in re T., 18.05.1999 in re H., 01.06.1999 n. 994/0106 in re A. L.

³⁹ Parere 20.03.1992 in re C. e 24.07.1992 in re AVI; Circolare 24.03.1994 in re R.

un detentore di veicolo a motore che ne ricerca un altro in quanto non fattosi riconoscere dopo un incidente.

Il Cantone Ticino ha fatto uso della facoltà concessagli dal legislatore federale (art. 104 cpv. 5 LCStr II^a frase) sulla pubblicazione dell'elenco dei detentori di autoveicoli. Questa possibilità deve essere riallacciata all'art. 126 cpv. 1 OAC, giusto il quale il nome e l'indirizzo del detentore di una targa possono (e non devono) essere comunicati a chiunque).

In questo ambito, il diritto di blocco sancito dall'art. 13 LPDP ha un ruolo particolarmente importante in quanto permette al privato cittadino di far bloccare i propri dati nel caso di trasmissione dati a terzi.

A questo punto, occorre tuttavia distinguere tra le trasmissioni di dati che presentano un interesse pubblico preponderante e quelle a privati.

In questo ultimo caso, la persona interessata deve poter far bloccare i propri dati incondizionatamente, senza che vi siano impedimenti di natura procedurale o giuridica. Infatti, non vi è un interesse pubblico preponderante affinché i dati debbano essere comunicati a terzi.

Ne discende pertanto che il diritto di blocco sancito dall'art. 13 LPDP deve essere interpretato in senso lato. Perciò, la richiesta della prova dell'esistenza di un interesse appare sproporzionata rispetto alla lesione che ne potrebbe derivare dalla comunicazione dei dati in questione a terzi.

Il diritto di blocco non è tuttavia opponibile a terzi qualora ci si trova in presenza di un abuso di diritto (art. 13 cpv. 2 LPDP).

Il diritto di blocco deve essere applicato, nell'ambito della comunicazione a terzi dei nominativi e indirizzi dei detentori di targa, alla semplice richiesta della persona interessata⁴⁰.

6. Elaborazione senza riferimento a persone specifiche (art. 15 LPDP)

La Commissione cantonale per la protezione dei dati ha valutato che nei casi di trasmissione di dati personali a persone od organizzazioni private (art. 15 cpv. 3 LPDP), la protezione dei dati deve essere garantita in analogia a quanto previsto dall'art. 16 LPDP per le elaborazioni su mandato, dalla stipulazione di una convezione⁴¹.

⁴⁰ Parere 14.09.1998 n. 984/0209.

⁴¹ Raccomandazione 09.09.1997 n. 974/0505.